



Ministero dell'Interno
Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO PARMA
"Omne pro alieno bono"

P.E.C.: com.parma@cert.vigilfuoco.it
Via Chiavari, 11/b ☎ 0521.953211

Ufficio Prevenzione incendi
P.E.C.: com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it
☎ 0521.953213-263

Spett.le SUAP UNIONE PEDEMONTANA
PIAZZA V.VENETO 30, 43029
Traversetolo

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA

e p.c. MISTER PET S.P.A.
c/o INGEGNERE GUERCI BRUNO
bruno.guerci@ingpec.eu

rif.prot. SUAP n° 10868 - 812/2023

Oggetto: Pratica VV.F. n° 25691
Valutazione Progetto, richiesta di integrazioni
Ditta MISTER PET S.P.A. sita in STRADA PEDEMONTANA LOC. MAMIANO 35,
43029 Traversetolo

In relazione all'istanza in oggetto ricevuta con prot. 9625 del 08/06/2023 per le seguenti attività soggette:

27.2.C	Depositi di cereali e di altre macinazioni, con quantità > 100.000 kg
27.2.C	Depositi di cereali e di altre macinazioni, con quantità > 100.000 kg
74.3.C	Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW
27.3.C	Mulini per cereali ed altre macinazioni, con capacità giornaliera > 20.000 kg

per consentire al responsabile dell'istruttoria tecnica Paolo Cicione di esprimere il parere di competenza, si richiedono le seguenti integrazioni alla documentazione allegata all'istanza:

- **DEPOSITO MATERIE PRIME**
 - Deve essere effettuata, a firma di professionista abilitato, la valutazione del rischio di incendio, avvalendosi della UNI ISO 16732 - 1 2020 o di uno dei metodi equivalenti della regola dell'arte.
 - Non risulta adeguatamente giustificata la scelta della velocità caratteristica prevalente dell'incendio.
 - Documentazione tecnica finalizzata alla verifica del livello I di resistenza al fuoco attribuito al compartimento, considerato che dalla documentazione prodotta non emerge il soddisfacimento di tutti i criteri di attribuzione previsti dalla tabella S.2-2 del DM 3 agosto 2015 e s.m.i.
 - La verifica della classe di resistenza al fuoco delle strutture di compartimentazione deve essere effettuata considerando anche i carichi d'incendio dei locali interessati dalla compartimentazione anche se non oggetto di valutazione del presente parere.
 - La lunghezza delle vie di esodo deve essere verificata dai punti interni dei locali più lontani dalle uscite di sicurezza, con evidenza dei "corridoi ciechi".
 - Deve essere ampiamente descritto il sistema di gestione della sicurezza antincendio, il numero degli addetti e il livello di formazione ai sensi del DM 2 settembre 2021, anche



in considerazione della prevista soluzione alternativa ai fini della resistenza al fuoco prospettata nel progetto della nuova costruzione del deposito di cereali e farine.

- La relazione tecnica deve essere integrata, relativamente all'impiantistica elettrica con la specifica delle norme di riferimento e delle soluzioni adottate per gli impianti elettrici e di elaborati grafici, con l'individuazione di tutti i punti illuminanti di sicurezza.
- Devono essere descritte in progetto le soluzioni di sicurezza impiantistiche adottate di cui al capitolo S.10
- Devono essere opportunamente verificati i parametri di input, quali ad esempio la classificazione dei livelli di rischio di cui al capitolo G.3 del DM 3 agosto 1015 e s.m.i., nelle elaborazioni e valutazioni di calcolo riportati negli allegati.

- **LOCALI FORNI**

- Deve essere effettuata, a firma di professionista abilitato, la valutazione del rischio di incendio, avvalendosi della UNI ISO 16732 - 1 2020 o di uno dei metodi equivalenti della regola dell'arte.
- Non risulta adeguatamente giustificata la scelta della velocità caratteristica prevalente dell'incendio.
- Documentazione tecnica finalizzata alla verifica del livello II di resistenza al fuoco attribuito al compartimento, considerato che dalla documentazione prodotta non emerge il soddisfacimento di tutti i criteri di attribuzione previsti dalla tabella S.2-2 del DM 3 agosto 2015 e s.m.i.
- La verifica della classe di resistenza al fuoco delle strutture di compartimentazione deve essere effettuata considerando anche i carichi d'incendio dei locali interessati dalla compartimentazione anche se non oggetto di valutazione del presente parere.
- La lunghezza delle vie di esodo deve essere verificata dai punti interni dei locali più lontani dalle uscite di sicurezza, con evidenza dei "corridoi ciechi".
- Deve essere ampiamente descritto il sistema di gestione della sicurezza antincendio, il numero degli addetti e il livello di formazione ai sensi del DM 2 settembre 2021, anche in considerazione della prevista soluzione alternativa ai fini della resistenza al fuoco prospettata nel progetto della nuova costruzione del deposito di cereali e farine.
- La relazione tecnica deve essere integrata, relativamente all'impiantistica elettrica con la specifica delle norme di riferimento e delle soluzioni adottate per gli impianti elettrici e di elaborati grafici, con l'individuazione di tutti i punti illuminanti di sicurezza.
- Devono essere descritte in progetto le soluzioni di sicurezza impiantistiche adottate di cui al capitolo S.10
- Devono essere opportunamente verificati i parametri di input, quali ad esempio la classificazione dei livelli di rischio di cui al capitolo G.3 del DM 3 agosto 1015 e s.m.i., nelle elaborazioni e valutazioni di calcolo riportati negli allegati.

- **DEPOSITO DI CEREALI E FARINE IN SILOS**

- Deve essere effettuata, a firma di professionista abilitato, la valutazione del rischio di incendio, avvalendosi della UNI ISO 16732 - 1 2020 o di uno dei metodi equivalenti della regola dell'arte.
- Non risulta adeguatamente giustificata la scelta della velocità caratteristica prevalente dell'incendio anche in considerazione che per i suddetti depositi sono state individuate aree potenzialmente a rischi di esplosione.
- Relazione tecnica deve dimostrare, per il requisito S.2 di resistenza al fuoco, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo S.2.4.6 del DM 3 agosto 2025 e s.m.i.

tenuto conto dei chiarimenti e indirizzi applicativi di cui al nota DCPREV prot. 9962 del 24 luglio 2020.

- La verifica della classe di resistenza al fuoco delle strutture di compartimentazione deve essere effettuata considerando anche i carichi d'incendio dei locali interessati dalla compartimentazione anche se non oggetto di valutazione del presente parere.
- La lunghezza delle vie di esodo deve essere verificata dai punti interni dei locali più lontani dalle uscite di sicurezza, con evidenza dei "corridoi ciechi".
- Deve essere ampiamente descritto il sistema di gestione della sicurezza antincendio, il numero degli addetti e il livello di formazione ai sensi del DM 2 settembre 2021, anche in considerazione della prevista soluzione alternativa ai fini della resistenza al fuoco prospettata nel progetto della nuova costruzione del deposito di cereali e farine.
- La relazione tecnica deve essere integrata, relativamente all'impiantistica elettrica con la specifica delle norme di riferimento e delle soluzioni adottate per gli impianti elettrici e di elaborati grafici, con l'individuazione di tutti i punti illuminanti di sicurezza.
- Devono essere descritte in progetto le soluzioni di sicurezza impiantistiche adottate di cui al capitolo S.10
- Devono essere opportunamente verificati i parametri di input, quali ad esempio la classificazione dei livelli di rischio di cui al capitolo G.3 del DM 3 agosto 2015 e s.m.i., nelle elaborazioni e valutazioni di calcolo riportati negli allegati.

Il richiedente può inviare la documentazione richiesta entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di questa comunicazione, trascorso il quale questo Comando esprimerà comunque il parere di competenza.

Il termine previsto dall'art. 3 del DPR 151/11 viene interrotto e riprenderà alla data di ricezione della documentazione richiesta.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica

Paolo Cicione

(firmato digitalmente)



firmato

IL COMANDANTE

VITULLO ANNALICIA
MINISTERO
DELL'INTERNO
25.09.2023 15:39:43
GMT+02:00